



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale



Gruppo Consiliare
Fratelli d'Italia

Firenze, 10 giugno 2022

Al Presidente del Consiglio regionale

SEDE

Proposta di Legge Regionale
Istituzione delle
“Unità speciali di continuità assistenziale nel Sistema Sanitario Regionale”

D' iniziativa dei consiglieri

Diego Petrucci



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale



Gruppo Consiliare
Fratelli d'Italia

Sommario

Preambolo

Art. 1 – Oggetto;

Art. 2 – Composizione, costituzione e funzioni

Art. 3 - Entrata in vigore

Art. 4 – Norma finanziaria

Preambolo



Il Consiglio regionale

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera c) dello Statuto;

Vista la Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 40 *“Disciplina del Servizio sanitario regionale.”*;

Tenuto conto del Decreto Legge 9 marzo 2020, n. 14 *“Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID 19”* pubblicato nell G.U. 9 marzo 2020, n. 2020, Edizione straordinaria

Tenuto altresì conto della Delibera di Giunta Regionale 23 marzo 2020, n. 393 ad oggetto *“Linee Guida regionali per l'istituzione delle Unità speciali di continuità assistenziale ai sensi dell'art. 8 DL 14/2020”* e del documento di cui all'allegato A con la medesima allegato

Considerato che

La L.R. 40/2005 delinea l'assetto normativo del Sistema sanitario regionale toscano;

Il D.L. 9 Marzo 2020 n.14 reca *“Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID 19”*;

Tenuto conto che

In forza dell'art. 8 del D.L. 9 Marzo 2020 n.14 (GU n.62 del 09 marzo 2020), sono stati istituite presso le Aziende UU.SS.LL. regionali le Unità Speciali di Continuità Assistenziale (U.S.C.A.) per implementare la gestione dell'emergenza sanitaria per l'epidemia da COVID-19;



Le U.S.C.A. hanno prestato l'assistenza per la gestione domiciliare dei Pazienti affetti da COVID-19 per i quali non si era reso necessario il ricovero ospedaliero;

L'assetto e la gestione delle U.S.C.A. ha implementato l'efficienza e l'efficacia del Servizio regionale toscano, anche in termini di diagnostica di base, nonché il decongestionamento delle strutture ospedaliere;

Le U.S.C.A. sono state costituite per far fronte alla temporanea emergenza pandemica;

Ritenuto che

Si rendono necessari un riassetto ed una riorganizzazione del Sistema sanitario regionale, volti all'implementazione della medicina del territorio;

È opportuno, in seguito alla cessazione dello stato di emergenza, riorganizzare il sistema sanitario territoriale, prendendo ad esempio l'esperienza virtuosa delle USCA, al fine di garantire al paziente determinati servizi domiciliari;

Approva la seguente legge



Art. 1 - Oggetto

1. La Regione Toscana istituisce un numero di Unità Operativa Ordinaria (di seguito, “U.O.O.”) ,proporzionale alla situazione di bisogno sul territorio, anche tenuto conto della carenza dei Medici di Medicina generale dei territori di riferimento, per l'intervento, l'assistenza e la cura domiciliari.

Art. 2 – Costituzione, composizione e funzioni

1. Le U.O.O. prestano assistenza per la gestione domiciliare in favore di Pazienti affetti da patologie che non richiedono il ricovero ospedaliero, anche in termini di una diagnostica di base.
2. Ogni U.O.O. è costituita su base volontaria sull'intero territorio della Regione Toscana, da un numero di medici proporzionale al bisogno.
3. L'Azienda USL competente istituisce un numero di U.O.O. proporzionale alla situazione di bisogno sul territorio.
4. Possono far parte dell'Unità medici titolari di continuità assistenziale e/o di assistenza primaria, medici sostituti di continuità assistenziale, medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale regionale, reperibili della continuità assistenziale aziendali e laureati in medicina e chirurgia iscritti all'ordine di competenza.
5. In caso di necessità ed urgenza possono far parte delle U.O.O. anche altre tipologie di medici, quali dipendenti e convenzionati. L'U.O.O. può essere attivata da medici di assistenza primaria, pediatri di famiglia, medici di continuità assistenziale e CO 118.
6. Spetta al servizio infermieristico aziendale definire i professionisti, in stretto contatto con i medici U.O.O.,per l' assistenza a domicilio e l'esecuzione delle prestazioni terapeutiche necessarie



Art. 3 – Entrata in vigore

1. La presente Legge entra in vigore dopo 60 giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana

Art. 4 – Norma Finanziaria

1. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente Legge si autorizza la spesa massima di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2022- 2024, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione Missione 13 "Tutela della salute", Programma 05 "Servizio sanitario regionale-Investimenti sanitari", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2022 – 2024.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Nel marzo 2020 sono state istituite le Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA) per aiutare i Medici di Medicina generale nella gestione sul territorio dei pazienti COVID o sospetti COVID. Ogni USCA ha il compito di assistere a domicilio i malati di COVID-19, ospedalizzando, precocemente ed esclusivamente, i casi gravi. L'assetto e la gestione delle U.S.C.A. ha implementato l'efficienza e l'efficacia del Servizio regionale toscano nonché il decongestionamento delle strutture ospedaliere. Si rende quindi necessario un riassetto del Sistema sanitario regionale, volto all'implementazione della medicina del territorio, ed è necessario, in seguito alla cessazione dello stato di emergenza, riorganizzare il sistema sanitario territoriale, prendendo ad esempio l'esperienza virtuosa delle USCA, al fine di garantire al paziente determinati servizi domiciliari, compresa una diagnostica di base. Con la presente proposta di legge si intende istituire un numero di Unità Operativa Ordinaria proporzionale alla situazione di bisogno sul territorio, per l'intervento, l'assistenza e la gestione domiciliare in favore di pazienti affetti da patologie che non richiedono il ricovero ospedaliero. Possono far parte dell'Unità medici titolari di continuità assistenziale e/o di assistenza primaria, medici sostituti di continuità assistenziale, medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale regionale, reperibili della continuità assistenziale aziendali e laureati in medicina e chirurgia iscritti all'ordine di competenza. In caso di necessità ed urgenza possono far parte delle U.O.O. anche altre tipologie di medici, quali dipendenti e convenzionati. L'U.O.O. può essere attivata da medici di assistenza primaria, pediatri di famiglia, medici di continuità assistenziale e CO 118.



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale



Gruppo Consiliare
Fratelli d'Italia